COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

47.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERVADEI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 499

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) 499

PRESIDENTE 499, 501, 502, 504, 508, 509, 510, 511, 512

ALESI 501, 502, 506, 507

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 501, 509, 511, 512

BALDANI GUERRA 509

DEMARCHI 508

PAG.

HELFER, *Relatore* . . 500, 501, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512

MAMMÌ 502, 506, 509, 511, 512

MERENDA 506, 507, 509

OLMINI 508

SCIANATICO 507

SERVELLO 500, 501, 502, 506, 509, 511

La seduta comincia alle 9,30.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Capra e Origlia.

Seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri n. 528, Grassi Bertazzi n. 924, Origlia ed altri n. 1118, Baldani Guerra ed altri n. 1125, Scotti ed altri n. 1237 e Monti ed altri n. 1339 concernenti la disciplina del commercio a posto fisso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri; Grassi Bertazzi; Ori-

glia ed altri; Baldani Guerra ed altri; Scotti ed altri; Monti ed altri concernenti la disciplina del commercio.

Ricordo che la settimana passata la discussione delle proposte di legge in esame fu sospesa a seguito della richiesta del relatore di esaminare in particolare gli articoli 17 e 17-*bis* in sede di Comitato ristretto. Do lettura dell'articolo 17 del testo unificato:

ART. 17.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 10 è composta da:

il sindaco o un suo delegato che la presiede;

un esperto in materia annonaria e uno in materia urbanistica designati dalla giunta comunale;

tre rappresentanti del commercio proposti dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e delle cooperative di consumo;

due rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali;

un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno ove esiste;

l'ufficiale sanitario.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Invito il relatore a riferire sui lavori del Comitato ristretto.

HELFER, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha lavorato intensamente ed è giunto a formulare una proposta, accettata da tutti i membri del Comitato stesso, che assorbe i vari emendamenti presentati all'articolo 17. Il nuovo testo dell'articolo 17 proposto dal Comitato ristretto è il seguente:

« Per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 10 è composta da:

il sindaco o un suo delegato che la presiede;

due esperti designati dalla Giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica e il traffico;

tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo;

tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali;

un rappresentante dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno ove esiste.

La commissione è nominata dal Consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge ».

Anche in questo testo, come in quello dell'articolo 16, è stato escluso il rappresentante dell'annona poiché è presumibile che il sindaco deleghi tale rappresentante a presiedere la commissione. È stato anche precisato che la designazione degli esperti dei problemi della distribuzione avvenga da parte della Giunta comunale sentite le organizzazioni dei commercianti, al posto delle confederazioni.

La composizione della commissione risulta sufficientemente ristretta e quindi tale da consentire una operatività abbastanza agile. Anche l'equilibrio delle forze è conservato se si osserva, soprattutto, che gli esperti dei problemi della distribuzione, designati dalla Giunta comunale sono 3 in una commissione composta da 10 persone. Invito pertanto i colleghi ad approvare l'articolo 17 nella stesura proposta dal Comitato ristretto.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 17 essi o sono preclusi, o assorbiti nel testo del Comitato ristretto, oppure, ove propongano soluzioni diverse, non accettabili dal relatore.

Devo inoltre avvertire che nell'articolo 16 si è incorsi in un errore materiale di trascrizione: laddove si dice « quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori », bisognerebbe dire « designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori », intendendosi ovviamente far riferimento al livello locale di tali confederazioni.

SERVELLO. Io ne faccio una questione formale. Non si può ritornare sul voto già espresso dalla Commissione sull'articolo 16, che è stato approvato con la dizione « quattro rappresentanti delle confederazioni nazionali dei lavoratori » e tale deve rimanere. Non si può correggere, poiché la correzione è di carattere non formale ma sostanziale. Se noi mutiamo la parola « confederazione » in « organizzazione » significa, in pratica, che in determinate città possono sorgere organizzazioni sindacali che possono avere influenza sulla Giunta comunale, sulle maggioranze più o meno mutevoli, per cui il concetto di una

rappresentanza nazionale che vuole essere richiamato in questa definizione finisce per essere stravolto.

HELFER, *Relatore*. I dubbi dell'onorevole Servello non hanno nemmeno sfiorato la nostra coscienza quando abbiamo constatato l'improprietà del testo approvato. Noi ci siamo solamente chiesti se con quella dizione tutti i rappresentanti dovessero essere designati dal centro anziché dalla periferia, ciò che comporterebbe un grave appesantimento e gravi ritardi. Desidero che risulti dal resoconto stenografico che non sono le confederazioni che debbono designare, ma i loro organi decentrati.

PRESIDENTE. Data la questione sollevata, l'articolo 16 rimane nel testo approvato dalla Commissione. Torniamo all'articolo 17.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole alla formula proposta dal Comitato ristretto e concordo sulle osservazioni fatte dal relatore.

ALESI. Non sono contrario alla nuova formulazione proposta dal Comitato ristretto. Se, però, avessi potuto partecipare ai lavori di tale Comitato, avrei insistito per inserire nella commissione un rappresentante del settore della produzione industriale o agricola. Nel provvedimento in esame è stato infatti previsto che anche il settore industriale possa esercitare le vendite. Vi sono dei comuni, poi, in cui è prevalente la produzione agricola.

Comprendo che, non essendo stati inseriti nell'articolo 16, tali rappresentanti non possono essere introdotti nell'articolo 17. Tale omissione mi sembra, però, molto grave, per cui inviterò i colleghi del Senato a presentare un emendamento in tale senso.

SERVELLO. Per quanto riguarda la presenza nella commissione dei rappresentanti del commercio, è evidente che dalla designazione sarà esclusa la grande distribuzione, poiché i tre designati rappresenteranno gli ambulanti, i commercianti a posto fisso e i cooperatori. Ciò denota una preclusione che si è voluta effettuare nei confronti di un determinato orientamento del commercio. Il Comitato ristretto, poi, ha elevato a tre il numero dei rappresentanti dei lavoratori. Ora, non comprendo bene – o forse comprendo troppo bene – la ragione di tale modifica. Si è voluto, infatti, aumentare il numero dei rappresentanti con l'intento di escludere una determinata organizzazione sindacale, anche in contrasto con quanto è previsto dall'articolo 16.

HELFER, *Relatore*. L'onorevole Servello ritiene che il fatto di avere previsto soltanto tre esperti dei problemi della distribuzione comporti l'esclusione di un rappresentante della grande distribuzione. Ora, il Comitato ristretto non è partito da questo fine, più o meno velato, ma dalla necessità di contrarre il numero dei membri di questa commissione, in rapporto a quanto stabilito per le commissioni dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia. Faccio inoltre osservare all'onorevole Servello che non si precisa l'estrazione di questi esperti, lasciando al buon senso delle Giunte comunali di designare i rappresentanti di quelle forme distributive più aderenti al profilo economico dei vari comuni. Quindi vorrei sgomberare, in modo assoluto, dall'anima del collega Servello il sospetto che ha espresso circa l'orientamento del comitato ristretto.

Per quanto riguarda i tre rappresentanti dei lavoratori, vale lo stesso argomento. Non abbiamo recuperato un rappresentante perché fosse soddisfatta l'esigenza delle tre grosse confederazioni a dispetto della quarta, ma abbiamo dovuto aumentare i rappresentanti dei lavoratori perché abbiamo escluso l'ufficiale sanitario. Egli sarà sempre chiamato a dare il nullaosta all'apertura di un esercizio di vendita per altre disposizioni di carattere sanitario già previste dall'articolo 22. Dal momento che egli interviene in quella sede, non reputo necessario che intervenga prima. Qui non si dice come si orienterà la Giunta, ma è evidente che questa si orienterà secondo il clima politico del momento: non saprei quale altra strada scegliere per venirne fuori. Non possiamo assegnare un rappresentante *a priori* per ogni sindacato delle varie categorie. Se vogliamo trasferire anche in questa sede tecnica il concetto politico che predomina nei nostri lavori qui al centro, ho paura che non si faccia bene. A questo proposito desidero dire che il Comitato ristretto e anche la Commissione hanno operato a prescindere da posizioni ideologiche.

SERVELLO. Sono perfettamente convinto che le intenzioni dell'onorevole Helfer siano al di fuori di ogni sospetto, ma io non ho la stessa fiducia che ha l'onorevole relatore nelle giunte comunali. Non mi posso dichiarare soddisfatto della sua rassicurante parola per quanto riguarda i tre esperti sui problemi

della distribuzione perché, mentre egli ritiene di aver trovato una certa soluzione al di sopra delle parti, il riferimento ai commercianti e alla cooperazione di consumo, indica con precisione quali potranno essere le soluzioni. Quanto alle organizzazioni sindacali, nell'articolo precedente vi è una definizione ben precisa: si dice « quattro rappresentanti delle confederazioni », il che è cosa diversa dal dire « sentite le organizzazioni sindacali ». Per tutti questi motivi, non sono affatto rassicurato dalle parole dell'onorevole Helfer.

ALESI. Non avendo potuto partecipare al Comitato ristretto, mi permetto di fare alcune osservazioni. Quando si parla dei tre esperti del commercio, vorrei che di questitre esperti uno fosse della grande distribuzione o delle cooperative.

Per quanto riguarda i rappresentanti dei lavoratori, pregherei la Commissione di ripristinare il numero di due, in modo da non fare preclusioni evidenti per nessuno.

MAMMÌ. In merito alle considerazioni fatte dall'onorevole Alesi desidero precisare che esiste la possibilità di ricorso sia nei riguardi dal piano, qualora venga accolto un emendamento governativo, sia nei riguardi della autorizzazione. Credo quindi che la preoccupazione fatta presente dall'onorevole Servello possa essere fugata, poiché vi sarà sempre la possibilità di ricorrere a istanze superiori, dove è rappresentata la grande distribuzione. Per questi motivi, annuncio di votare a favore dell'articolo 17.

HELFER, *Relatore*. Ritengo di non poter accogliere le proposte dell'onorevole Alesi, partendo da un'altra considerazione. I comuni italiani sono circa 8.200; di essi, i comuni fra i 30 e i 50 mila abitanti non dovrebbero essere più di 500, mentre tutti gli altri sono comuni piccoli nei quali, di solito, non è presente né la cooperazione né la grande distribuzione. Per i comuni di una certa dimensione la Giunta sarà, poi, arbitra di scegliere in conformità al tessuto della distribuzione. Se neghiamo un minimo di aderenza a una realtà economica da parte della Giunta, dovremmo rivedere tutto.

SERVELLO. Il problema potrebbe essere risolto introducendo la dizione: « sentite le organizzazioni del settore ».

HELFER, *Relatore*. Nella dizione « le organizzazioni dei commercianti » sono comprese tutte le organizzazioni dei commercianti. Distinte da queste sono, invece, le organizzazioni della cooperazione di consumo. Per quanto riguarda la proposta di ridurre i rappresentanti dei lavoratori a due, poiché, nei comuni previsti dall'articolo 17, le aziende autonome di cura e soggiorno sono solo 300, la commissione, nella maggior parte dei casi, sarebbe costituita da otto membri. In tal modo, verrebbe meno quella proporzione fra le varie rappresentanze genericamente decisa in sede di discussione generale. Gli esperti della distribuzione, inoltre, acquisendo il voto del sindaco o di un altro membro, potrebbero costituire la maggioranza conferendo un certo carattere settoriale alle commissioni in contrasto al concetto generale da noi più volte ribadito. Per questi motivi abbiamo inserito il terzo rappresentante dei lavoratori.

SERVELLO. Qualora in un piccolo comune non vi sia l'organizzazione della cooperazione di consumo, può essere sentita l'organizzazione del capoluogo ?

HELFER, *Relatore*. L'organizzazione interpellata deve avere carattere locale, per cui, qualora non esista, l'organizzazione della cooperazione non è sentita.

ALESI. Propongo di modificare l'attuale dizione nel seguente modo: « sentite le organizzazioni locali dei commercianti e della cooperazione di consumo, ove esistano ».

HELFER, *Relatore*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 17 formulato in sede di Comitato ristretto e testé letto e illustrato dal relatore.

(*È approvato*).

Tutti gli altri emendamenti precedentemente presentati all'articolo 17 risultano pertanto assorbiti o preclusi. Essi sono i seguenti:

emendamento Demarchi e Alesi 17. 1:

Al primo comma, punto terzo, sostituire alle parole: « tre rappresentanti del commercio proposti dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo » *la seguente dizione:* « cinque esperti dei problemi della distribuzione designati tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso, uno dalla organizzazione degli ambulanti, uno dalla cooperazione di consumo »;

emendamento Corti 17. 3:

Sostituire il punto quattro con il seguente: « tre rappresentanti dei lavoratori »;

emendamento Servello e Romualdi 17. 2:

Aggiungere il seguente punto: « – un rappresentante dei consumatori »;

emendamento Gunnella 17. 4:

Aggiungere i seguenti punti:

« – un rappresentante dei consumatori;
– due rappresentanti dell'industria e dell'agricoltura scelti fra terne delle associazioni di categoria »;

emendamento Corti 17. 7:

Aggiungere il seguente punto:

« un rappresentante dei consumatori e, ove possibile, un rappresentante dell'organizzazione degli industriali e rispettivamente degli agricoltori ».

Passiamo all'articolo 17-*bis* del testo unificato. Ne dò lettura.

ART. 17-*bis*.

La commissione di cui all'articolo 15, primo comma, è composta da:

il Presidente della Giunta provinciale od un assessore da lui delegato che la presiede;

un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

il direttore dell'UPICA od un funzionario da lui delegato;

il direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione od un funzionario da lui delegato;

un esperto in materia di pianificazione territoriale di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1969 od un urbanista designato dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

il medico provinciale nel caso si tratti di azienda dell'alimentazione;

un funzionario dell'ANAS;

un rappresentante dell'EPT;

un membro designato nel proprio seno dalla commissione di cui agli articoli 16 e 17 del comune interessato al nuovo insediamento, presso il quale è stata presentata e istruita la domanda di autorizzazione;

un rappresentante del comune capoluogo di provincia;

tre esperti dei problemi della distribuzione in rappresentanza delle organizzazioni dei commercianti di cui uno per la grande la cooperazione di consumo ed uno dell'ambulantato.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta provinciale.

HELFER, *Relatore*. Anche qui valgono le stesse osservazioni generali fatte a proposito del precedente articolo. Per prima cosa preciso che il nuovo testo del Comitato ristretto non è più riferito alla provincia ma alla regione per il fatto che abbiamo sostituito la fascia provinciale con la fascia regionale. Nella commissione di cui all'articolo 15 si prevedono due rappresentanti delle camere di commercio della regione designati dalla rispettiva Unione regionale. A questo proposito, debbo dire che l'emendamento è stato inserito ad assorbimento dei vari emendamenti che proponevano la presenza di un rappresentante di ogni camera di commercio presente nella regione, il che avrebbe portato, per certe regioni, ad affollare la commissione con le difficoltà che ognuno può immaginare. Abbiamo cercato di risolvere il problema affermando che in questa commissione dovranno essere presenti due rappresentanti delle camere di commercio designati dalle singole unioni regionali delle camere di commercio, anche se queste organismi non sono stati ancora, dal punto di vista legale, istituzionalizzati.

Fanno parte della commissione, poi, un rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione e un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici anch'esso scelto fra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione. Nel testo originario figuravano rappresentanti dell'ANAS, ma ritengo che non sia solo l'aspetto viario quello che interessa, ma anche qualche altro aspetto.

Questo nuovo testo assorbe i vari emendamenti presentati, compreso quello presentato dal Governo. La commissione risulta sufficientemente equilibrata sulla base di un rapporto costante, prefissato da altri articoli già approvati.

Comunque, ecco il testo completo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 17-*bis* formulato in sede di Comitato ristretto.

ART. 17-*bis*.

La Commissione di cui all'articolo 15, primo comma è composta da:

il presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

due rappresentanti delle camere di commercio della regione designati dalla rispettiva unione regionale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Dò lettura degli emendamenti precedentemente presentati e che sono stati oggetto di discussione nel Comitato ristretto, restando inteso che se sarà approvato l'emendamento sostitutivo elaborato dal Comitato ristretto e testé letto e illustrato dal relatore, essi saranno considerati o assorbiti o preclusi. Gli onorevoli Scotti e Girardin hanno presentato il seguente emendamento 17. 0. 10.

Sostituire l'articolo 17-bis *con il seguente:*

« La Commissione di cui al primo comma dell'articolo 15 è composta da:

il Presidente della Giunta regionale o un assessore da lui delegato che la presiede;

2 esperti;

3 rappresentanti delle Confederazioni nazionali dei lavoratori;

5 esperti dei problemi della distribuzione designati 3 dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso, 1 dalle organizzazioni degli ambulanti, 1 dalla cooperazione di consumo;

1 rappresentante delle camere di commercio della regione;

La commissione è nominata dal Consiglio regionale entro se imesi dalla data di pubblicazione della presente legge ».

Gli onorevoli Servelo e Romualdi hanno presentato il seguente emendamento 17. 0. 2:

Sostituire l'articolo 17-bis *con il seguente:*

La commissione regionale di cui all'articolo 10 è così composta:

il presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede;

un urbanista designato dalla Giunta regionale;

il presidente o il direttore di ciascuna camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della regione;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

quattro esperti di problemi distributivi di cui:

un rappresentante del commercio all'ingrosso;

un rappresentante del commercio al dettaglio;

un rappresentante della grande distribuzione;

un rappresentante delle cooperative di consumo;

quattro rappresentanti delle confederazioni sindacali;

tre rappresentanti delle confederazioni generali dell'industria, dell'agricoltura e della confederazione italiana dirigenti d'azienda;

un rappresentante di organismi rappresentativi dei consumatori.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale ».

L'onorevole Corti ha presentato il seguente emendamento 17. 0. 11:

Sostituire l'articolo 17-bis *con il seguente:*

« La commissione regionale di cui all'articolo 13-*bis*, è così composta:

il presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede;

un urbanista designato dalla Giunta regionale;

il presidente o il direttore di ciascuna camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della regione;

un rappresentante del Ministero industria e commercio;

4 esperti di problemi distributivi di cui:

1 del commercio al dettaglio;

1 del commercio all'ingrosso;

1 della grande distribuzione;

1 delle cooperative di consumo;

4 rappresentanti delle confederazioni dei lavoratori;

tre rappresentanti rispettivamente delle confederazioni generali dell'industria, della agricoltura, e della confederazione italiana dirigenti di azienda;

un rappresentante di organismi rappresentativi dei consumatori.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale ».

Gli onorevoli D'Angelo, Marmugi, Olmini e Maschiella hanno presentato il seguente emendamento 17. 0. 7:

Sostituire l'articolo 17-bis *con il seguente:*

« La commissione di cui al primo comma dell'articolo 15 è composta da:

il presidente della Giunta regionale e un assessore da lui delegato che la presiede;

quattro esperti nei settori dell'annona, dell'urbanistica, della produttività commerciale, del traffico;

un esperto dei problemi turistici;

quattro rappresentanti delle confederazioni nazionali dei lavoratori;

cinque esperti dei problemi della distribuzione designati tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso, uno delle organizzazioni degli ambulanti, uno dalla cooperazione di consumo;

un rappresentante delle camere di commercio della regione;

un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

La commissione è nominata dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La commissione è di volta in volta integrata dai rappresentanti dei comuni, con voto deliberativo, interessati ai nuovi insediamenti commerciali ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 17. 0. 4:

Sostituire l'articolo 17-bis *con il seguente:*

« La commissione di cui all'articolo 15, primo comma, è composta da:

il presidente della Giunta regionale od un suo delegato che la presiede;

un rappresentante di ciascuna camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della regione;

un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

un rappresentante del Ministero del lavoro;

un esperto in materia di pianificazione territoriale di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1969 od un urbanista designato dalla unione regionale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, in mancanza, dalla camera di commercio del capoluogo di regione;

un rappresentante del Ministero della sanità;

un funzionario dell'ANAS;

un rappresentante del Ministero del turismo;

un membro designato nel proprio seno dalla Commissione di cui agli articoli 16 o 17 del comune interessato al nuovo insediamento, presso il quale è stata presentata e istruita la domanda di autorizzazione;

un rappresentante del comune capoluogo di provincia;

tre esperti dei problemi della distribuzione in rappresentanza delle organizzazioni dei commercianti di cui uno per la grande distribuzione;

un rappresentante della cooperazione di consumo ed uno dell'ambulantato;

quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta provinciale ».

Gli onorevoli De Marchi e Alesi hanno presentato il seguente emendamento 17. 0. 1:

Al primo comma, punto 6° dopo le parole: il medico provinciale *sopprimere le parole:* nel caso si tratti di azienda dell'alimentazione.

L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento 17. 0. 5:

Al primo comma sostituire le parole: « Un membro designato nel proprio seno dalla Commissione di cui agli articoli 16 e 17 del comune interessato al nuovo insediamento, presso il quale è stata presentata e istruita la domanda di autorizzazione; *con le parole:* Un membro per ciascun comune intressato dal nuovo insediamento, designato nel proprio seno dalle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17; ».

Ancora l'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento 17. 0. 6:

Al primo comma sopprimere le parole: « un rappresentante del comune capoluogo di provincia; ».

L'onorevole Libertini ha presentato il seguente emendamento 17. 0. 11:

Aggiungere il seguente punto: « sei esperti designati dalle tre organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ».

L'onorevole Corti ha presentato il seguente emendamento 17. 0. 3:

Al primo comma aggiungere il seguente punto: « quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

L'onorevole Gunnella ha presentato il seguente emendamento 17. 0. 8:

Sostituire il punto undicesimo con il seguente:

« quattro esperti dei problemi distributivi di cui uno della grande distribuzione e uno delle cooperative di consumo ».

Infine l'onorevole Gunnella ha presentato il seguente emendamento 17. 0. 9:

Aggiungere i seguenti punti:

« quattro rappresentanti dei sindacati dei lavoratori del commercio;

tre rappresentanti dell'industria, dell'agricoltura, dei dirigenti d'azienda scelti fra terne delle rispettive associazioni di categoria;

un rappresentante di organizzazioni rappresentative dei consumatori ».

ALESI. Vorrei proporre che i due rappresentanti delle camere di commercio delle regioni previsti dal nuovo testo dell'articolo 17-*bis* fossero scelti nel settore della produzione affinché anche questo settore sia rappresentato nella commissione. Qui siamo a livello regionale, dove il mondo industriale può essere anche compreso in quel mondo che esercita la vendita al dettaglio. Come osservazione generale, desidero precisare poi che il nuovo testo parla di un rappresentante della cooperazione di consumo, mentre nel provvedimento si è sempre parlato di rappresentanti delle cooperative.

SERVELLO. Poiché l'Unione regionale delle camere di commercio non esiste da un punto di vista formale e giuridico, mi domando quale criterio dovrà essere seguito nella scelta dei due rappresentanti delle camere di commercio. Le camere di commercio potranno non essere d'accordo sulla scelta, poiché, ad esempio, tutte vorranno essere rappresentate.

MAMMÌ. Questo caso è stato previsto dall'articolo 18.

HELFER, *Relatore*. Per quanto concerne la specificazione dei rappresentanti delle camere di commercio in seno alla commissione di cui all'articolo in esame l'onorevole Alesi ha affermato che anche il settore agricolo e industriale sono interessati, poiché possono svolgere attività commerciale. Ora, a parte un problema di simmetria con l'articolo precedente, non ho alcuna ragione per non accettare l'emendamento Alesi. Faccio tuttavia presente che nel termine generico di produzione è incluso anche il settore commerciale; tale termine generico potrebbe essere preferibile per lasciare all'Unione regionale il compito di scegliere gli elementi che siano ritenuti più rappresentativi degli interessi di una determinata zona.

MAMMÌ. Io credo invece che sarebbe preferibile dire « scelti nel settore della produzione agricola e industriale ». Le Commissioni di cui alla legge del 1926 prevedevano due rappresentanti dei consumatori, indicati dalle organizzazioni sindacali, le quali indicavano, nella maggior parte dei casi, due commercianti. Può darsi che le camere di commercio siano indotte a designare due rappresentanti del settore della distribuzione che si vengono a sommare con gli altri. In questo senso il discorso fatto dall'onorevole Alesi è da recepire. Bisogna precisare quali sono gli altri settori vicini più interessati alla distribuzione: sono quello industriale e agricolo. Bisogna allora scegliere nel settore della produzione industriale ed agricola.

MERENDA. Diciamo allora che bisogna scegliere tra i settori produttivi dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato.

HELFER, *Relatore*. Sono d'accordo. L'onorevole Servello ha fatto osservare che le Unioni regionali delle camere di commercio non sono ancora istituzionalizzate, anche se c'è un progetto di legge che dovrebbe essere presentato quanto prima per la loro istituzionalizzazione. Esse esistono, tuttavia, di fatto al pari di altri organismi che non sono giuridicamente riconosciuti, ma che entrano nella nostra legislazione. Secondo me non c'è alcuna difficoltà né di ordine giuridico né di ordine pratico nell'accogliere questa linea del nostro emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Scotti-Girardin 17. 0. 10 esso è in gran parte assorbito dal nuovo testo del comitato ristretto, cosa che non è accaduta, invece, per l'emendamento Servello-Romualdi 17. 0. 2. Anche l'emendamento Corti 17. 0. 11 è in parte assorbito. La presenza dei rappresentante dei

consumatori non l'accettiamo per le solite ragioni. Non accettiamo neppure i presidenti delle camere di commercio per le argomentazioni svolte prima. Lo stesso dicasi per l'emendamento D'Angelo, Marmugi, Olmini, 17. 0. 7. Per quanto riguarda l'emendamento 17. 0. 1, debbo dire che abbiamo escluso il rappresentante del Ministero della sanità così come avevamo escluso l'ufficiale sanitario in precedenza. Per quanto riguarda l'emendamento Scianatico 17. 0. 5, debbo dire che è interessante la domanda che esso pone: perché escludere dalla commissione dei ricorsi il rappresentante del comune o dei comuni interessati alla nuova forma di distribuzione per la quale si chiede l'autorizzazione? Perché il comune non può essere chiamato a decidere su un ricorso presentato da lui o da terzi. Il problema è stato delibato abbondantemente ieri in Comitato ristretto alla presenza di un tecnico del Ministero. Ci si chiedeva se questa commissione è una commissione d'appello che giudicherà in base ad un parere obbligatorio da parte del comune nel territorio del quale dovrebbe esistere l'esercizio per cui è stata fatta la domanda. L'articolo 15 e l'articolo 15-*bis* trattano delle forme più dinamiche e più vaste per superficie della grande distribuzione. Quando un rappresentante della grande distribuzione intende piazzare in un determinato territorio un suo esercizio, fa domanda al comune nel quale l'esercizio dovrebbe insistere. Il comune passa la domanda alla sua commissione per l'istruttoria che si conclude in un parere positivo o negativo. Se il parere è positivo viene rimbalzato alla commissione; se è negativo viene rimbalzato come ricorso da parte degli interessati.

A questo punto la commissione esamina il parere positivo o negativo già espresso dalla commissione comunale e si pronunzia o concedendo o negando il nullaosta. Perché in questa commissione che vota dovrebbe essere presente un rappresentante di quella commissione o di quel comune che ha già espresso il parere?

SCIANATICO. Questi comuni possono essere contrari.

HELFER, *Relatore*. Un altro aspetto è quello riguardante i comuni interessati all'area di influenza. Noi riteniamo che si debba andare ad una istanza superiore nella presunzione che tale istanza possa tener conto degli interessi delle zone influenzate. Cioè, in questo caso, interviene un giudizio superiore che si ritiene possa meglio contemperare gli interessi in gioco. Se si stabilisse, inoltre, la presenza di tutti i comuni interessati, sarebbe necessaria una determinazione preventiva, poiché altrimenti tutti potrebbero dichiararsi interessati.

Il regolamento chiarirà meglio questo punto. È comunque ovvio che la commissione sentirà, nella fase istruttoria, tutti coloro che vorranno essere sentiti. A questo proposito si potrebbe anche pensare ad un emendamento inteso ad attribuire una funzione più ampia a queste commissioni; esse, cioè, dovrebbero essere consultate da tutte le categorie interessate, prima della richiesta di apertura di un determinato punto di vendita. Questo suggerimento mi deriva da una prassi, ormai codificata, che avviene in Francia, dove è attribuita una importanza maggiore a questa funzione consultiva delle commissioni. con queste motivazioni, il Comitato ristretto ha ritenuto di non poter accettare l'emendamento Scianatico.

MERENDA. L'articolo 17-*bis* istituisce una commissione permanente, la quale è eguale per l'esame di tutti i ricorsi provenienti da qualsiasi comune. Ora, se prevedessimo la rappresentanza del comune o dei comuni interessati, dovremmo prevedere l'inclusione di membri aggregati in questa commissione, la quale non avrebbe più un carattere permanente.

HELFER, *Relatore*. Il Comitato ristretto non ha accolto l'emendamento 17. 0. 12 dell'onorevole Libertini poiché la commissione sarebbe troppo numerosa. Per quanto riguarda l'emendamento Gunnella 17. 0. 9, il rappresentante dell'agricoltura è già previsto nell'emendamento Alesi. Le camere di commercio, poi, decideranno se scegliere un dirigente d'azienda.

ALESI. Potrebbe essere previsto anche un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, considerato che le regioni hanno una potestà legislativa in tale materia.

HELFER, *Relatore*. Proprio per questo non è stato previsto un rappresentante del Ministero. Sarebbe allora più corretto prevedere quattro esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo, del traffico e dell'agricoltura designati dalla Giunta regionale. Faccio, però, osservare che il rappresentante dell'agricoltura, nelle zone prevalentemente agricole, sarà dsignato dall'Unione regionale delle camere di commercio. Propongo pertanto la

votazione dell'articolo nel testo concordato in seno al Comitato ristretto con il solo emendamento Alesi.

DEMARCHI. Sono favorevole al testo del Comitato ristretto, ma mi dichiaro contrario all'emendamento Alesi.

OLMINI. Per quanto riguarda la composizione della commissione regionale, non abbiamo obiezioni tali che possano modificare la composizione concordata e, personalmente, non ho difficoltà ad accettare l'emendamento Alesi-Merenda. Voteremo, però, contro questo articolo, poiché la commissione, al contrario di quanto stabilito dagli articoli 16 e 17, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Infatti, il nostro emendamento prevedeva la nomina della commissione da parte del Consiglio regionale non soltanto per motivi di analogia, ma anche perché riteniamo che il Consiglio regionale sia competente in questa materia, tenendo conto degli orientamenti degli statuti regionali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del Comitato ristretto, sostitutivo dell'articolo 17-*bis*, presentato dall'onorevole Helfer, con l'aggiunta al punto 2) del primo comma delle parole: « scelti nei settori della produzione agricola, industriale o artigianale ».

(*È approvato*).

L'articolo 17-*bis* rimane pertanto così formulato:

ART. 17-*bis*.

La commissione di cui all'articolo 15, primo comma composta da:

il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

due rappresentanti delle camere di commercio della regione designati dalla rispettiva Unione regionale scelti nei settori della produzione agricola, industriale o artigianale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico designati dalla Giunta regionale;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Do lettura dell'articolo 18 del testo unificato:

ART. 18:

In caso di mancata designazione di uno o più membri delle commissioni di cui agli articoli 16, 17 e 17-*bis* della presente legge, il presidente della Giunta regionale invita a provvedere alla designazione entro un termine da lui fissato non superiore a trenta giorni. Trascorso tale termine senza che la designazione sia stata effettuata, il presidente della Giunta regionale provvede direttamente.

HELFER, *Relatore*. L'articolo 18 del testo unificato, prevede che in caso di mancata designazione di uno o più membri delle commissioni di cui agli articoli 16, 17 e 17-*bis*, il presidente della Giunta regionale invita a provvedere alla designazione entro un termine da lui fissato. Scaduto tale termine, qualora la designazione non fosse stata effettuata, il presidente regionale è autorizzato a provvedere direttamente. La gamma dei casi prevedibili, però, è un po' più ampia di quella effettivamente prevista dall'articolo 18 dal momento che occorre considerare anche l'ipotesi di un comune che, avendo avuto tutte le designazioni, non provvede o non abbia provveduto alla nomina delle commissioni per molte ragioni. Ciò comporterebbe la violazione dei termini previsti in novanta giorni per la nomina delle commissioni.

Per comprendere tutti i casi possibili, il Comitato ristretto ha accolto un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 18, che è stato formulato dall'onorevole Mammì e che recita in questo modo:

ART. 18.

In caso di mancata designazione di uno o più membri alla commissione di cui agli articoli 16 e 17, il sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine prov-

vede autonomamente. La stessa procedura sarà seguìta dal presidente della Giunta regionale nel caso di mancata designazione di uno o più membri alla commissione di cui all'articolo 17-*bis*.

Qualora le commissioni di cui agli articoli 16 e 17 non siano nominate entro i termini previsti, il presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

Nel caso di mancata nomina, nei termini previsti, della commissione di cui all'articolo 17-bis, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede con decreto ministeriale tenuto conto delle designazioni effettuate.

Mi pare che questo testo inquadri perfettamente la materia in ordine ai brevi momenti della mancata designazione o della mancata nomina delle commissioni comunali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento formulato dall'onorevole Mammì in sede di Comitato ristretto e testé letto e illustrato dal relatore.

(*È approvato*).

In seguito a tale votazione è da considerarsi precluso il seguente emendamento Servello-Romualdi 18. 1:

Al secondo comma aggiungere le seguenti parole: « per i membri delle commissioni di cui agli articoli 16 e 17, mentre per i membri della commissione di cui all'articolo 17-*bis* provvede il Ministero dell'industria e del commercio ».

Passiamo all'articolo 19 del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 19.

Le commissioni durano in carica quattro anni; esse possono essere integrate con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione con voto consultivo.

MAMMÌ. Mi sembra più opportuno che i quattro anni previsti dall'articolo 19 siano portati a cinque, poiché tale è la durata dei consigli comunali, delle assemblee regionali e di tutti gli organi amministrativi che sono eletti dai consigli comunali. È vero che ciò determinerebbe una discrasia con i piani quadriennali, ma è preferibile questa discrasia a quella fra la durata dei consiglio comunali e le commissioni, poiché un consiglio comunale finirebbe per nominare due commissioni.

SERVELLO. Anch'io ritengo opportuno stabilire una durata di 5 anni, considerato anche che, di fatto, tale sarà la durata di tali commissioni, se si considera tutto il periodo che passa dalla convocazione dei comizi elettorali alla nomina della nuova Giunta.

BALDANI GUERRA. In sede di Comitato ristretto non vi è stato, al riguardo, un netto contrasto. È pertanto possibile riesaminare la questione, tenendo conto anche della durata di tutte le commissioni di nomina comunale.

HELFER, *Relatore*. L'onorevole Servello ha fatto osservare che, di fatto vi è una *prorogatio* della commissione. Tanto vale, allora, prevedere tale *prorogatio* in una formula legislativa. Ritengo pertanto che si possa accettare il termine di cinque anni.

MERENDA. Potrebbe anche verificarsi il caso che una amministrazione comunale proceda alla nomina della commissione poco prima della scadenza del suo mandato, pregiudicando la nomina da parte della nuova amministrazione.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Voglio fare presente che il termine, per sopraggiunte difficoltà, potrebbe essere di fatto superiore a cinque anni. Mi rimetto, comunque, alla Commissione.

HELFER, *Relatore*. Propongo di sostituire alle parole « con voto consultivo » le parole « a titolo consultivo ». Ribadisco che si tratta di studiare, preliminarmente ai piani, complicati parametri e dati economici dei quali si possono far carico solo in parte i singoli esperti della commissione. L'esperienza, al riguardo, è stata già fatta: chi ha potuto seguire i lavori del comitato per il convegno di Trento, ha potuto constatare la vastità dei lavori preparatori e la necessità che questi lavori siano illustrati e spiegati da coloro che li hanno portati avanti. Pertanto, la presenza di questi tecnici in seno alla commissione sarebbe più che opportuna. Questa presenza però è a titolo consultivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mammì:

Sostituire le parole: « quattro anni », *con le parole* « cinque anni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Helfer:

Sostituire le parole: « con voto consultivo », *con le parole:* « a titolo consultivo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19 con le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

L'articolo 19 rimane pertanto così formulato:

ART. 19.

Le commissioni durano in carica cinque anni; esse possono essere integrate a titolo consultivo con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione.

Do lettura dell'articolo 20 nel testo unificato:

ART. 20.

Entro otto giorni dalla delibera di adozione da parte del consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei venti giorni successivi.

Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo comunale o da inserirsi nel foglio annunzi legali della provincia.

Entro trenta giorni dalla data di inserzione nel foglio annunzi legali, possono essere presentati al comune osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

Decorso tale termine, entro i trenta giorni successivi, il consiglio comunale esamina le osservazioni pervenute e procede all'approvazione del piano.

L'onorevole Corti ha presentato un emendamento 20. 7 interamente soppressivo dell'articolo 20.

Anche interamente soppressivo è l'emendamento 20. 8 degli onorevoli Scotti e Girardin.

Subordinatamente gli stessi onorevoli Scotti e Girardin hanno presentato il seguente emendamento 20. 6:

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

« I piani di cui all'articolo 10 devono essere depositati nella segreteria comunale entro 8 giorni da quello in cui la loro adozione è stata deliberata dal consiglio comunale.

Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso infisso nell'albo comunale o inserito nel foglio degli annunci legali della provincia.

Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per 20 giorni da quello in cui ne è stata data notizia.

Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro 30 giorni dalla data di inizio dell'affissione e dell'inserzione del foglio degli annunci legali della provincia.

Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 20. 5:

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

« Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione è stata deliberata dal consiglio comunale.

Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne è stata data notizia.

Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione o dalla inserzione nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Contro il piano approvato è ammesso il ricorso entro quindici giorni alla Giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso s'intende respinto ».

Gli onorevoli Servello e Romualdi hanno presentato i seguenti emendamenti 20. 1, 20. 2, 20. 3 e 20. 4:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Entro otto giorni dalla delibera di adozione da parte della Giunta comunale, o di quella regionale, i piani devono essere depositati nelle rispettive segreterie e rimanervi nei 20 giorni successivi ».

Al secondo comma sostituire le parole: « della provincia », *con le parole*: « della regione ».

Al terzo comma dopo le parole: « al comune », *aggiungere le parole*: « o alla regione ».

Al quarto comma sostituire le parole: « il Consiglio comunale », *con le parole*: « la Giunta comunale o quella regionale ».

SERVELLO. Credo che il senso dei miei emendamenti sia chiaro e non necessiti di illustrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Mammì ha ora presentato il seguente emendamento 20. 9:

Aggiungere il seguente comma:

« La regione, anche al fine dell'esame dei suddetti ricorsi, tenuto conto dei criteri urbanistici di cui all'articolo 12, redigerà un piano orientativo per quanto attiene alle forme distributive che servono vaste aree, nel quadro della politica di assetto territoriale e in base alle direttive della programmazione nazionale e regionale ».

MAMMÌ. Questo emendamento è stato già discusso ieri in Comitato ristretto. La ragione di esso è che alcune regioni, come la Lombardia, si sono già date un piano per le grandissime forme di distribuzione, mentre altre regioni non se lo sono dato e può darsi che non se lo diano. L'esame dei ricorsi sui piani che verranno presentati nella maggioranza dei casi della grande e grandissima distribuzione avverrano, nel caso della Lombardia, alla luce di questo piano, mentre per le altre regioni avverranno singolarmente su ogni ricorso cioè in assenza della programmazione. Noi abbiamo programmato all'interno di ciascun comune la rete distributiva sia per quanto attiene alle grandi forme distributive che alla distribuzione tradizionale.

A questo punto, volendo lanciare lo sguardo un po' avanti, può accadere che le grandissime forme distributive, con lo strumento del ricorso, si insedino in assenza di qualsiasi programmazione dell'assetto territoriale. Come obblighiamo i comuni, in sede urbanistica, a fare un loro discorso di urbanistica commerciale, così possiamo obbligare le regioni a darsi un piano orientativo. D'altro canto ci siamo preoccupati, da un punto di vista economico e sociale, del fatto che la grande distribuzione non vada ad inserirsi massicciamente nella rete distributiva. Qui convergono gli interessi della distribuzione tradizionale e dell'attuale grande distribuzione perché gli *shopping center* non programmati disturbano la distribuzione tradizionale e finiscono con il disturbare anche la grande distribuzione. Con lo strumento dei ricorsi, si rischia d'inserire questi complessi senza un minimo di coordinamento da parte della regione, con la propensione a considerare ricorso per ricorso, al di fuori di un piano regionale.

Questi piani regionali non tolgono nulla ai comuni; i comuni si fanno il loro piano: esso è soggetto a ricorso presso le regioni. In questa seconda istanza mi pare preferibile che ci sia un discorso globale piuttosto che l'esame caso per caso perché, a mio giudizio, esso è nocivo soprattutto alla grande distribuzione. Negli emendamenti Scotti-Girardin all'articolo 10 e seguenti si faceva un altro discorso: la grande distribuzione doveva essere di competenza della regione e la distribuzione tradizionale di competenza del comune. Questo discorso non lo abbiamo accettato. Nel mio emendamento il piano orientativo della regione non sostituisce la programmazione comunale, bensì va a integrarla con la stessa logica che presiede all'intero provvedimento.

HELFER, *Relatore*. Non posso accogliere l'emendamento Corti 20. 7 e quello identico dell'onorevole Scotti 20. 8 per la semplice ragione che debbono considerarsi preclusi, in quanto partono da impostazioni urbanistico-commerciali che abbiamo respinto in precedenza. Accolgo invece l'emendamento 20. 5 del Governo, solo che al secondo comma, laddove si afferma che la notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia, bisognerebbe far riferimento alla pubblicazione ufficiale della regione.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non vi è alcuna difficoltà a sostituire il Foglio degli annunzi legali della provincia con quello della regione. Comunque il foglio della regione si chiama gazzetta e alcune regioni hanno già iniziato a pubblicarlo.

PRESIDENTE. Ciò potrà essere comunque stabilito in sede di coordinamento; infine si tratta di stabilire il termine esatto.

HELFER, *Relatore*. Allora decidiamo intanto di sostituire il Foglio degli annunzi le-

gali della provincia con la *Gazzetta ufficiale* della regione; siccome le regioni hanno facoltà legislativa primaria non possono non avere la loro *Gazzetta ufficiale*.

Nell'emendamento degli onorevoli Scotti e Girardin (20. 6) la novità più rilevante è che si esclude il ricorso alla giunta regionale. Per coerenza se accettiamo l'emendamento governativo, questo viene respinto. Vi sarebbe il pericolo di un marasma funzionale e procedurale, in quanto la regione potrebbe essere tenuta ad esaminare una grossa quantità di piani, qualora tutti ricorrano contro questi e allora probabilmente non verrebbero rispettati i termini che abbiamo previsto per l'adozione e l'approvazione del piano. Vi è, però, il silenzio, a correttivo del pericolo, equiparato alla reiezione del ricorso, sempre in base all'ultimo comma dell'emendamento governativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti Servello ho già chiarito che essi sono in parte preclusi, in parte assorbiti.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sull'articolo 20, non è stata presa, in sede di Comitato ristretto, una precisa posizione. A proposito dell'emendamento Mammì 20. 9 mi preoccupo, in particolare, della eventualità che il comune non venga a conoscenza del piano regionale di orientamento, per cui il piano comunale possa essere respinto, non essendo conforme a quello regionale.

MAMMÌ. Propongo che si riunisca subito il Comitato ristretto per l'esame dell'articolo 20, che potrà poi essere approvato nella seduta pomeridiana.

HELFER, *Relatore*. Potremmo votare lo emendamento governativo 20. 5 all'articolo 20, lasciando in sospeso l'emendamento Mammì 20. 9.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito quanto proposto dagli onorevoli Mammì e Helfer.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione l'emendamento 20. 5 del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 20, con la variazione relativa alla sostituzione delle parole « nel Foglio degli annunzi legali della provincia » con le parole « nella Gazzetta ufficiale della regione ».

(*È approvato*).

Gli altri emendamenti di cui è stata data lettura sono preclusi dalla approvazione dell'emendamento governativo, tranne l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Mammì che rimane in sospeso.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO